

12.8.18

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

COMUNE DI MODICA

PROVINCIA DI RAGUSA
VI SETTORE - URBANISTICA

PERMESSO DI COSTRUIRE N.....

(L.R. 10/8/2016 N. 16)

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la domanda presentata in data 29.11.2017 prot. 62498 e successiva integrazione del 4.5.2018 dalla sig.ra Stracquadano Silvana nata a Modica l'1.4.1967 C.F.:STR SVN 67D41 F258R e residente a Modica in Via Vanella 139 con la quale viene chiesto il permesso di costruire per eseguire, in applicazione della Delibera C.C. n. 132 del 19.10.2017, i lavori di completamento ed il cambio di destinazione d'uso da locale artigianale ad abitazione del fabbricato di cui alla conc. cd. n. 155/2001 e successiva variante n. 554/2001 consistenti essenzialmente in:

- realizzazione di un servizio e di una scala di collegamento a piano seminterrato;
- modifica della rampa di accesso e del piano di campagna;
- ampliamento a piano seminterrato;
- realizzazione tramezzature interne a piano seminterrato e a piano terra;
- modifiche esterne;
- realizzazione del tetto di copertura con locali sottotetto;
- realizzazione di una tettoia apertra in struttura precaria;
- installazione di un impianto fotovoltaico e solare termico.

Il tutto nel lotto di ricaduta censito al foglio 144 p.lla 1569 e relativa

pertinenza di mq. 1231 e p.lla 1568 di mq. 4.353 per complessivi mq. 5584 sito in c.da S. Filippo e nel lotto di sorgente censito al foglio 137 p.lla 329 della superficie di mq. 11.081 sito in c.da Quartarella entrambi ricadenti in zona E/1 del P.R.G.;

Visto il progetto dei lavori ed i disegni allegati;

Visto il Piano Regolatore Generale ed il Regolamento Edilizio vigenti;

Viste le conc. ed. n. 155 del 3.4.2001 e successiva n. 554 del 10.12.2001;

Vista l'autorizzazione prot. 11181 del 29.5.2002 rilasciata dall'Ufficio del Genio Civile di Ragusa ai sensi della L. n. 64/74;

Visto il parere del 27.2.2018 della 2° Sezione sulla fattibilità dello scarico dei reflui sul suolo;

Visto l'atto di vendita del 17.4.2018 rogato Dr. Guglielmo D'Angelo in Modica dal quale si evince che i sigg. Stracquadano-Leocata sono divenuti proprietari della p.lla 329 del foglio 137 oggetto del presente permesso:

Vista la proposta favorevole del Responsabile del procedimento resa in data 10.7.2018;

Visto il deposito della relazione resa ai sensi della L. n. 10/91 e ss.mm.ii. con allegato attestato di qualificazione energetica;

Vista la relazione tecnica illustrativa e l'elaborato tecnico della copertura ai sensi del D.A. della Regione Sicilia del 5.9.2012 (linea vita);

Vista l'autocertificazione sanitaria resa ai sensi dell'art. 96 della L.R. n. 11/2010;

Vista la relazione tecnica agronomica resa dall'agronomo C. Migliore;

Visto la L.R. n. 16 del 19.8.2016;

Vista la l. 2.2.74 n. 64 e relative norme tecniche;

Vista la L.R. n. 71/78 come modificata dalla L.R. n. 16 del 10.8.2016;

Vista la legge 28.2.1985 n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la Legge Regionale 10.8.85 n. 37;

Visto il comma 3 dell'articolo 51 della Legge 08.06.90 n. 142 come modificato dall'articolo 6 comma 2 della Legge 15.05.97 n. 127;

Vista la Legge Regionale 07.09.1998 n. 23;

Vista la nota dell'Avvocatura comunale dell'11.11.2013 prot. 56411;

Vista l'art. 22 della L.R. 16/2016 e successiva Dclibera C.C. n. 132 del 19.10.2017;

Vista la Determina del Segretario Generale n. 1700 del 26.6.2018;

Vista la Determina del Sindaco n. 1746 del 4.7.2018 e successiva n. 1751 del 6.7.2018;

Vista ogni altra normativa regionale o nazionale pertinente;

Visto il versamento n. 19 del 19.6.2018 dell'importo di € 1.188,00 intestato alla Tesoreria Comunale ai sensi dell'art. 20 della L.R. 4/2003;

Vista la polizza fidejussoria n. 204791000086 del 28.6.2018 costituita dalla Soc. Cattolica a garanzia del pagamento di € 11.859,84 quale contributo di costruire che verrà corrisposto in quattro rate semestrali alle seguenti scadenze: 1° rata il 28.12.2018; 2° rata il 28.6.2019; 3° rata il 28.12.2019; 4° ed ultima rata il 29.6.2020 .

Il mancato pagamento o ritardato versamento del contributo comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art.42 del D.P.R. 380/2001, come modificato dall'art. 27 comma 17 Legge 16.12.2001 n. 448, recepito all'art.1 della L.R. 16/2016.

Con salvezza di ogni ulteriore Nulla Osta od autorizzazione di competenza di

altri Enti:

RILASCIA

Il permesso di costruire, in applicazione dell'art. 22 L.R. 16/2016 e successiva D.C.C. n. 132/2017, ai sigg. Stracquadanio Silvana nata a Modica l'1.4.1967 C.F.: STR SVN 67D41 F258R e Leocata Giovanni nato a Modica il 5.7.1959 C.F.: LCT GNN 59I.05 F258C per eseguire i lavori, in premessa descritti, per il completamento ed il cambio di destinazione d'uso del fabbricato in C.da S. Filippo Calamarieri, costituito da un piano seminterrato destinato a parcheggio con servizio, da un piano terra ad abitazione con adiacente veranda in struttura precaria amovibile e con locali sottotetto per l'alloggiamento degli impianti; copertura a tetto con terrazzino a livello.

AUTORIZZA

Altresi ai sigg. Stracquadanio Silvana e Leocata Giovanni sopra generalizzati a scaricare sul suolo per sub-irrigazione i reflui di natura domestica afferenti il fabbricato destinato ad abitazione sito in C.da S. Filippo Calamarieri tramite un impianto composto da fossa imhoff per la chiarificazione dei reflui ed un canale disperdente per l'ossidazione del chiarificato a mezzo sub-irrigazione. Il tutto secondo i disegni planimetrici e tavole allegate che debbono intendersi tutti parte integrante del presente atto.

ART. 1 – Il presente permesso è subordinato alle seguenti prescrizioni e condizioni:

a)vincolo del suolo di cui al foglio 144 p.lle 1568 e 1569 (già vincolato con la c.e. n. 155/2001 e successiva n. 554/2001) e p.lla 329 del foglio 137 in testa ai sigg. Stracquadanio Silvana e Leocata Giovanni nati a Modica rispettivamente l'1.4.1967 ed il 5.7.1959 per la volumetria autorizzata di mc.

463,35 secondo l'indice di mc. 0,03 per mq. previsti nel P.R.G.;

b) alla destinazione d'uso delle opere per come specificato nel progetto esaminato dal Responsabile del procedimento in data 10.7.2018;

c) al mantenimento a parcheggio permanente della superficie di mq.71,94 la quale a norma dell'articolo 9 ultimo comma della L.R. n. 37/85, costituisce pertinenza della costruzione ai sensi e per gli effetti degli articoli 817-818 e 819 del codice civile;

Quanto sopra visto, fatti salvi, riservati e rispettati i diritti di terzi.

ART. 2 – Tutte le opere debbono essere realizzate ed ultimate in modo conforme alla progettazione e di qualsiasi altra normativa pertinente, nonché secondo le prescrizioni del Genio Civile.

Il presente permesso deve rimanere depositato nel cantiere di lavoro a disposizione degli Organi di Controllo; inoltre deve essere affissa una tabella chiaramente leggibile nella quale siano indicati:

- estremi del permesso di costruire e l'oggetto dei lavori; cognome e nome del beneficiario, del progettista e del direttore dei lavori; la ditta esecutrice;

La responsabilità di eventuali danni a terzi e della idoneità statica delle strutture compete esclusivamente al progettista, al direttore dei lavori, al collaudatore, ai committenti ed all'impresa esecutrice dei lavori, secondo le rispettive competenze, restando questo Comune del tutto estraneo.

ART. 3 – L'inizio dei lavori strutturali dovrà avvenire previo autorizzazione scritta dell'Ufficio del Genio Civile ai sensi della Legge 2.2.74 n. 64;

E' fatto obbligo alla ditta di adempiere, per le opere in progetto, a quanto previsto dalla Legge n. 10/91 come integrata dal D.Lgs del 19/08/05 n.192 e

successivi D.Lgs n. 311/06:

E' fatto obbligo ai sensi dell'art.3, comma 8. punto b Ter del D.Leg.vo 14/08/96 n. 494. nel testo vigente. comunicare prima dell'inizio dei lavori il nominativo della c/o delle imprese esecutrici e documentazioni sulla regolarità contributiva (DURC). Si precisa che in assenza della certificazione della regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice, è sospesa l'efficacia del presente atto.

Il termine di ultimazione dei lavori, entro il quale l'opera deve essere abitabile e/o agibile, non può essere superiore a tre anni dal rilascio della presente: se non ultimati nel termine stabilito dovrà essere richiesto un nuovo permesso di costruire.

ART. 4 – PRESCRIZIONI SPECIALI – Restano ferme tutte le condizioni e prescrizioni riportate nelle CC.FE. n. 155/2001 e n. 554/2001 non espressamente variate con il presente atto ed *inoltre che:*

- *il lotto sorgente oggetto di vincolo venga regolarmente coltivato da parte del richiedente in quanto proprietario in modo che in ogni caso non venga agevolato un processo di desertificazione dell'area agricola;*
- *la tettoia da realizzare sia interamente costruita in struttura precaria amovibile con struttura autonoma ed in conformità all'art. 20 della L. 4/2003, inoltre la stessa rimane definita come pertinenza permanente del fabbricato abitativo, precisando che qualunque trasformazione di destinazione diversa, determinerebbe una totale difformità con conseguente ordine di demolizione;*
- *che siano rispettate tutte le condizioni riportate nel parere favorevole condizionato reso in data 27.02.2018 dalla 2° sezione "Autorizzazione*

scarico e collegamento rete”;

La comunicazione di inizio lavori dovrà rispettare le condizioni e prescrizioni di cui alla circolare A.R.T.A. n. 2 e 3 del 28/06/2007 e successiva modifica con D.I.n.4 del 16/01/2008 e Circolare A.R.T.A del 23/05/2008 n. 40398 per lo scarico dei materiali provenienti dagli scavi, dalle demolizioni, da residui di lavorazione e di risulta, oltre a quanto disposto dall'Assessorato Ecologia di questo Ente in data 27/09/2007 prot. n.49736 e fatta propria dal Dirigente di questo settore in data 04/10/2007 (le ditte dovranno smaltire il materiale di demolizione e di risulta in discarica autorizzata)

Eventuali serbatoi di acqua al servizio del fabbricato devono essere allocati all'interno della struttura o comunque debbono essere posizionati in modo tale da non arrecare pregiudizio al contesto architettonico ambientale:

ART. 5 - Il ritiro del presente atto comporta per i richiedenti, l'accettazione di tutte le condizioni e prescrizioni sopra riportate nonché l'osservanza delle norme contenute nel Piano Regolatore Generale e nel Regolamento Edilizio Vigenti.

Vista la L.R. n. 16 del 10/08/2016 che in particolare all'art. 30 abroga l'art. 36 comma 4 della L.R. 71/78, il presente permesso con i suoi obblighi per il titolare sarà trascritto nei Pubblici Registri Immobiliari di Ragusa, ai sensi dell'art. 2643 commi 1 e 2 bis) del Codice Civile a cura e spese del beneficiario.

La mancata trascrizione entro giorni 30 (trenta) dal ritiro dello stesso costituisce violazione dell'art. 2643 commi 1 e 2 bis) del Codice Civile con la conseguente attivazione delle sanzioni previste dalla Legge.

Allegati: Tav. 1: Cartografia; Tav. 2: Relazione tecnica e computo dei volumi;

Tav. 3: Piante, Prospetti e sezioni - Stato di fatto; Tav. 4: Piante, prospetti e sezioni - Progetto; Tav. 5: Relazione tecnica ed elaborato tecnico delle coperture; Tav. 6: Visure ed estratti di mappa; Tav. 7: Fotografie dello stato di fatto; Relazione tecnica agronomica; Relazione geologica; Tav. allegate all'autorizzazione allo scarico.

Il presente permesso si compone di n. 7 pagine e n. 5 righe alla 8°

MODICA,

Il Responsabile del Procedimento

Geom. *Giuseppe Cicero*



La Posizione Organizzativa

Arch. *Salvatore Monaco*

I sottoscritti dichiarano di aver ritirato oggi 10/10/1968 l'originale del presente permesso con n° 30 allegati e di obbligarsi all'osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni in essa contenute e cui il rilascio stesso è stato subordinato.

I Dichiaranti

Stracquadanio Silvana
Leocata Giovanni

COMUNE DI MODICA

VI SETTORE-URBANISTICA

Si attesta che la presente dichiarazione è stata resa e sottoscritta in mia presenza dai Sigg. Stracquadanio Silvana e Leocata Giovanni n. a Modica rispettivamente l'1.4.1967 e il 5.7.1959 la cui identità da me accertata in base ai documenti *C. Cicero*

MODICA

